

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di Gennaio
in Brindisi alla Via Cesare Battisti n. 11, Innanzi a me,
Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Col-
legio Notarile del Distretto di Brindisi,

è personalmente comparso il Signor:

PANZUTI Carlo, nato in Bologna il 30 maggio 1959, il quale
dichiara di intervenire nel presente Atto nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fonda-
zione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi", con sede
legale in Brindisi presso Palazzo di Giustizia alla Via Lan-
zellotti n. 3, codice fiscale 91045470746.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente Atto
di depositare lo Statuto Sociale di detta Fondazione secondo
la nuova formulazione, approvato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati in data 28 settembre 2010, giusta verbale che,
in copia conforme, si allega al presente Atto sotto la lette-
ra "A", omissane la lettura per dispensa avutane dal compa-
rente.

Detto Statuto Sociale, composto da numero quindici (n. 15)
articoli, omissane la lettura per dispensa avutane dal compa-
rente, si allega al presente Atto sotto la lettera "B".

REGISTRATO

E RIMENGI

IL 10-07-2011

N. 157



Ho letto l'Atto al comparente, il quale lo sottoscrive qui in
calce con me Notaio, come per legge alle ore 14.30

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte
completato di mio pugno, il presente Atto consta di un foglio
di cui scritta una pagina per intero e sin qui della presen-
te.

Corb Penzuti




CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il Tribunale di Brindisi

L'anno 2010 il giorno 28 del mese di settembre nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Panzuti	Consigliere Segretario
Avv. Antonio Maurino	Consigliere Tesoriere
Avv. Giuseppe Armando Attolini	Consigliere
Avv. Roberto Cavalera	“
Avv. Ilaria Crescenzo	“
Avv. Roberta De Castro	“
Avv. Mario De Guido	“
Avv. Giustina Giordano	“
Avv. Emanuele Milone	“
Avv. Alessandra Portaluri	“
Avv. Francesco Silvestre	“
Avv. Paolo Vadacca	“

Assenti giustificati i Consiglieri Pasquale Annicchiarico, Augusto Conte e Dario Lolli.

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere anziano Avv. Antonio Maurino.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

- OMISSIS -

3) Eventuali modifiche da apportare alla fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi;

- OMISSIS -

Il Consigliere anziano, Avv. Antonio Maurino, dichiara aperta l'adunanza e invita il consigliere segretario a verbalizzare le operazioni. Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

- OMISSIS -

3) Eventuali modifiche da apportare alla fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi.

Per consentire un ordinato svolgimento della discussione e della decisione sulle proposte di modifica allo statuto della fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi il consigliere segretario riporta integralmente a verbale i tre testi presentati nelle varie adunanze

1. 1° proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Mario De Guido, Roberta De Castro, Ilaria Crescenzo, Francesco Silvestre e Giuseppe Armando Attolini: <<

- art.8 – Elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione tra tutti gli iscritti all'albo degli avvocati di Brindisi, che dovranno rimanere in carica per tre anni e che potranno essere rieletti per una sola volta.



Non possono essere eletti componenti del consiglio di amministrazione i membri del consiglio dell'Ordine in carica né quelli del consiglio uscente.

- Art.11 comma 2 – La durata in carica del collegio dei revisori di tre anni.
- Art.11 bis – Elezione di un comitato scientifico composto da sette membri da nominarsi dal consiglio dell'Ordine tra avvocati, magistrati, professori universitari e operatori del diritto in genere. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dotare la fondazione di una struttura organizzativa e operativa con l'assunzione del personale necessario per la sua operatività >>.

2. Proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Alessandra Portaluri, Pasquale Annicchiarico, Roberto Cavalera, Carlo Panzuti, Antonio Maurino, Giustina Giordano:

<< 1)- alla lettera f) del comma 3 dell'art.3 dopo le parole "dell'attività forense;" aggiungere il seguente periodo: << in particolare gestire, d'intesa e in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, la formazione professionale continua degli avvocati istituita dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento del 13 luglio 2007; >>.

2)- Al comma 1 dell'art.6 dopo la lettera c) aggiungere: << d) il Direttore; e) il Comitato Scientifico; >> e proseguire con: << f) il Collegio dei Revisori dei Conti. >>.

3)- Sostituire l'art. 8 con il seguente:

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, legati da esclusivo rapporto fiduciario con il Consiglio dell'Ordine, che possono essere riconfermati, dei quali:

* di diritto il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* sei membri nominati a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nell'albo degli avvocati di Brindisi, ivi compresi i componenti in carica del Consiglio dell'Ordine.

Alla prima riunione di insediamento, che deve tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina ai componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri, nonché designa i componenti del Comitato Scientifico.

2. La durata in carica di tutti i membri è pari al periodo del mandato delle cariche degli eletti al Consiglio dell'Ordine. I membri facenti parte del Consiglio dell'Ordine decadono in ogni caso al termine del mandato elettivo ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi motivo.



3. Sino all'effettiva nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle relative cariche e sino alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quelli nominati in precedenza al fine di evitare vacanze nell'attività della Fondazione.

4. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione, consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, cessino da quest'ultima carica prima della scadenza naturale del mandato, la decadenza opera immediatamente e non si applica la disciplina di cui al precedente comma 3.

5. Il componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al comma 1 (iscrizione nell'albo degli avvocati), decade di diritto dalla carica, con obbligo per il Consiglio dell'Ordine di dichiararlo con apposito provvedimento.

6. Oltre ai casi di decadenza previsti dai precedenti commi 2, 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione nei confronti del quale sia venuto meno il rapporto fiduciario o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.

7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o per altri motivi di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente:

a) in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione da inviare per iscritto ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata, fax o telegramma, e contenente gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima ovvero, per motivi urgenti, almeno il giorno prima;

b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di tre componenti. In tale ultimo caso le modalità di convocazione sono quelle già previste alla precedente lettera a).

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) individuare percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita e allo sviluppo culturale della categoria, conformemente ai fini e agli scopi individuati al precedente art.3;

b) gestire la Fondazione;



- c) redigere e sottoporre annualmente al socio fondatore una relazione generale sull'attività svolta;
- d) redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al socio fondatore per l'approvazione;
- e) approvare il regolamento di organizzazione dell'ente e ogni altro regolamento, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;
- f) deliberare sulle attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione a ciò ritenuto necessario;
- g) ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- h) deliberare gli atti e le attività previste al comma 5 del precedente art.3, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;
- i) accettare donazioni ed eredità;
- j) approvare lo schema di contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- k) bandire concorsi e borse di studio, istituire premi e rendersi promotore di stages in attuazione delle politiche comunitarie;
- l) assumere e licenziare il personale; determinare gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori;
- m) deliberare su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze del socio fondatore.

11. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno gli amministratori, con la predisposizione materiale dello schema a cura del tesoriere, redigono il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Fondazione, avendo cura di attenersi alle regole di n'ordinata contabilità. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4)- Al comma 1 dell'art. 9 sopprimere l'ultima parte: << rimane in carica due anni >> e aggiungere alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 dopo l'espressione "avvalendosi anche dell'apporto" le seguenti parole: << del Direttore >>.

5)- Sostituire l'art. 10 con il seguente:

ART. 10

DIRETTORE

1. Su proposta del Presidente il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento di organizzazione della fondazione e delle direttive impartite dallo stesso Presidente; in particolare sovrintende agli uffici della Fondazione curando la gestione delle attività amministrative delegategli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché del personale; si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.

3. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

6)- Attribuire al precedente art. 10, rubricato "Segretario e Tesoriere" la numerazione: <<ART. 11>>.

7)- Aggiungere il seguente art. 12:

ART. 12

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da sette membri designati dal Consiglio di Amministrazione fra avvocati, docenti universitari, magistrati e quanti abbiano riconosciute e indiscusse conoscenze ed esperienze giuridiche e culturali nei settori prevalenti del diritto e in specie: deontologia forense e previdenza forense; diritto civile; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo; diritto comunitario e diritto internazionale.

2. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo tale che ciascun membro sia profondo conoscitore di uno dei settori indicati al precedente comma 1.

3. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'insediamento del Comitato Scientifico deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione ai componenti dello stesso comitato. All'atto dell'insediamento il Comitato nomina un coordinatore scelto fra i suoi membri.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Scientifico che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla stessa carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.



7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca o per altri motivi di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo coordinatore o dal presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, il presidente, il direttore, il segretario e il tesoriere del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive non vincolanti in materia culturale, didattica e tecnica relative alle attività della fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

11. Il Comitato, in particolare:

a) esprime pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della fondazione;

b) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

c) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla fondazione;

d) se richiesto, predispone programmi sui corsi di formazione forense relativi ai praticanti avvocati, alla formazione continua e aggiornamento degli avvocati e dei praticanti avvocati abilitati.

8)- Attribuire all'art. 11 del precedente statuto, rubricato "Collegio dei Revisori dei Conti" la numerazione: << ART. 13 >>.

9)- Attribuire all'art. 12 del precedente statuto, rubricato "Scioglimento e Liquidazione" la numerazione: << ART. 14 >>.

10)- Attribuire all'art. 13 del precedente statuto, rubricato "Disposizioni di rinvio" la numerazione: << ART. 15 >>.

3. 2° proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Francesco Silvestre, Giuseppe Armando Attolini, Roberta De Castro e Mario De Guido:

MODIFICHE

ART. 3

FINALITA' E SCOPI

e)

O istituire e predisporre, in collaborazione con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, strumenti di studio e di approfondimento agli avvocati iscritti nel relativo albo tenuto

dall'Ordine forense di Brindisi fornendo così servizi di aggiornamento e specializzazione nei diversi settori dell'attività forense; in particolare gestire, d'intesa e in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, la formazione professionale continua degli avvocati istituita dal consiglio nazionale forense con regolamento del 13 luglio 2007;

- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)
- n)

ART. 6

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il socio fondatore, cioè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- b) il Consiglio di Amministrazione (c.d.A.);
- c) il Presidente, il Segretario e il Tesoriere del consiglio di amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio all'avvocatura del Foro di Brindisi e pertanto non sarà previsto alcun compenso o indennità, ad eccezione dei componenti scelti tra i dottori commercialisti e ragionieri (iscritti nel registro dei revisori contabili) qualora il compenso sia obbligatoriamente previsto da una disposizione normativa.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, legati da esclusivo rapporto fiduciario con il Consiglio dell'Ordine, che possono essere riconfermati, dei quali:

* di diritto *un componente* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, *da questo designato*, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* sei membri nominati a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nell'albo degli avvocati di Brindisi, *con esclusione dei componenti in carica del Consiglio dell'Ordine*.

Alla prima riunione di insediamento, che deve tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina ai componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri, nonché designa i componenti del Comitato Scientifico.

2. La durata in carica di tutti i membri è pari al periodo del mandato delle cariche degli eletti al Consiglio dell'Ordine. Il membro facente parte del Consiglio dell'Ordine decade in ogni caso al termine del mandato elettivo ovvero quando cessi dalla carica per qualsiasi motivo.

3. Sino all'effettiva nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle relative cariche e sino alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quelli nominati in precedenza al fine di evitare vacanze nell'attività della Fondazione.

4 Nel caso in cui il componente del Consiglio di amministrazione, consigliere dell'ordine degli Avvocati, cessi da quest'ultima carica prima della scadenza naturale del mandato, la decadenza opera immediatamente e non si applica la disciplina di cui al precedente comma 3.

5. Il componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al comma I (iscrizione nell'albo degli avvocati), decade di diritto dalla carica, con obbligo per il Consiglio dell'Ordine di dichiararlo con apposito provvedimento.

6. Oltre ai casi di decadenza previsti dai precedenti commi 2, 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione nei confronti del quale sia venuto meno il rapporto fiduciario o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla carica *o abbia arrecato disdoro alla professione forense o al prestigio della Fondazione*.

7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o per altri motivi di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente:

a) in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione da inviare per iscritto ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata, fax o telegramma, c contenente gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima ovvero, per motivi urgenti, almeno il giorno prima;

b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ~~o ne venga fatta~~ richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di *due*

componenti. In tale ultimo caso le modalità di convocazione sono quelle già previste alla precedente lettera a).

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese: in caso di parità prevale il voto del presidente.

10.

11

ART. 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione, presiede lo stesso consiglio e di diritto è *il componente nominato tra i suoi membri dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.*

2. Spetta al Presidente:

a)

b)

c)

d)

e) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione avvalendosi anche dell'apporto del Direttore, del Segretario e del Tesoriere nell'ambito dei loro relativi compiti;

f)

g)

h)

3. *Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.*

ART. 9 BIS DIRETTORE

1. Su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Brindisi, con esclusione dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Amministrazione.

2. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento di organizzazione della fondazione e delle direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione; in particolare sovrintende agli uffici della Fondazione curando la gestione

delle attività amministrative delegategli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché del personale; si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.

3. Il Direttore dura in carica sino a revoca.

ELIMINARE

3. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

ELIMINARE

ART. 10

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti; essi collaborano con il presidente e con il Direttore per la gestione ed il funzionamento della Fondazione nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento di organizzazione della stessa fondazione e delle direttive impartite dallo stesso Direttore; rispondono de proprio operato anche al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario, in particolare, collabora con il Direttore per la gestione degli uffici, delle attività amministrative e del personale; predispone i verbali del Consiglio di Amministrazione avvalendosi se del caso anche del personale dipendente o di collaboratori.

3. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo: ha il potere di firma per i pagamenti; cura tutti i rapporti economici e finanziari della Fondazione delegatigli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 BIS

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da sette membri designati dal Consiglio di Amministrazione fra avvocati, docenti universitari, magistrati e quanti abbiano riconosciute e indiscusse conoscenze ed ! giuridiche e culturali nei settori

prevalenti del diritto e in specie: deontologia forense e previdenza forense; diritto civile; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo; diritto comunitario e diritto internazionale.

2. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo tale che ciascun membro sia profondo conoscitore di uno dei settori indicati al precedente comma 1.

~~3. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal consiglio di amministrazione.~~

4. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'insediamento del Comitato Scientifico deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione ai componenti dello stesso comitato. All'atto dell'insediamento il Comitato nomina un coordinatore scelto fra i suoi membri.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Scientifico che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla stessa carica o che abbia arrecato disdoro al prestigio della Fondazione.

7. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca o per altri motivi di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo coordinatore o dal presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, il presidente, il direttore, il segretario e il tesoriere del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive non vincolanti in materia culturale, didattica e tecnica relative alle attività della fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

11. il Comitato, in particolare:

- a) esprime pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della fondazione;
- b) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- c) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla fondazione;
- d) predispone programmi sui corsi di formazione forense relativi ai praticanti avvocati, alla formazione continua e aggiornamento degli avvocati e dei praticanti avvocati abilitati.

10. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive non vincolanti in 10.

Si dà atto che la 2° proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Francesco Silvestre, Giuseppe Armando Attolini, Roberta De Castro e Mario De Guido supera la prima sopra riportata al n.1 dell'esaminando argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Avv. Francesco Silvestre, anche a nome dei Consiglieri Avv.ti Roberta De Castro, Giuseppe Armando Attolini, Mario De Guido e Maria Crescenzo, fa presente che la proposta di modifica presentata, eccezion fattasi per la figura del direttore e del comitato scientifico, in nulla



modifica sotto il profilo sostanziale il precedente statuto per quanto concerne la sovrapposizione del Consiglio dell'Ordine al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il consigliere avv. Panzuti fa presente che le modifiche proposte sono sostanziali in quanto consentono che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conformata alla volontà espressa dal Consiglio dell'Ordine, espressione del soggetto fondatore, in maniera tale che essa possa essere anche di avvocati tutti esterni; la previsione del presidente del C.d.A. quale figura di diritto nasce dall'insopprimibile esigenza di mantenere stretto il rapporto con il socio fondatore e come vessillo della tangibile conoscenza che la fondazione è espressione e braccio operativo dell'Ordine medesimo. Qualora si preveda una composizione obbligatoriamente tutta esterna del C.d.A. si può determinare la spiacevole situazione che la fondazione sia confusa con associazione professionali o culturali private, totalmente sganciate dal socio fondatore, con il rischio di potenziali o sostanziali conflitti.

Il Consigliere anziano pone in votazione la proposta di modifiche presentata dai Consiglieri Avv.ti Alessandra Portaluri, Pasquale Annicchiarico, Roberto Cavalera, Carlo Panzuti, Antonio Maurino, Giustina Giordano sopra riportata al n.2 dell'esaminando argomento all'ordine del giorno.

Votano a favore i Consiglieri Alessandra Portaluri, Paolo Vadacca, Roberto Cavalera, Pasquale Annicchiarico, Emanuele Milone, Giustina Giordano, Antonio Maurino e Carlo Panzuti.; votano contro i Consiglieri Avv.ti Roberta De Castro, Giuseppe Armando Attolini, Francesco Silvestre, Mario De Guido e Ilaria Crescenzo.

Il Consigliere anziano pone in votazione la proposta di modifiche presentata dai Consiglieri Avv.ti Francesco Silvestre, Giuseppe Armando Attolini, Roberta De Castro e Mario De Guido sopra riportata al n.3 dell'esaminando argomento all'ordine del giorno.

Votano a favore i Consiglieri Avv.ti Roberta De Castro, Giuseppe Armando Attolini, Francesco Silvestre, Mario De Guido e Ilaria Crescenzo; votano contro i Consiglieri Avv.ti Alessandra Portaluri, Paolo Vadacca, Roberto Cavalera, Pasquale Annicchiarico, Emanuele Milone, Giustina Giordano, Antonio Maurino e Carlo Panzuti.

Il Consigliere Anziano dà atto che viene approvata la proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Alessandra Portaluri, Pasquale Annicchiarico, Roberto Cavalera, Carlo Panzuti, Antonio Maurino, Giustina Giordano sopra riportata al n.2 dell'esaminando argomento all'ordine del giorno.

Dopo la votazione, pertanto,

il Consiglio
delibera



1)- di approvare la proposta presentata dai Consiglieri Avv.ti Alessandra Portaluri, Pasquale Annicchiarico, Roberto Cavalera, Carlo Panzuti, Antonio Maurino, Giustina Giordano, che di seguito viene riportata:

<< 1)- alla lettera f) del comma 3 dell'art.3 dopo le parole "dell'attività forense;" aggiungere il seguente periodo: << in particolare gestire, d'intesa e in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, la formazione professionale continua degli avvocati istituita dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento del 13 luglio 2007; >>.

2)- Al comma 1 dell'art.6 dopo la lettera c) aggiungere: << d) il Direttore; e) il Comitato Scientifico; >> e proseguire con: << f) il Collegio dei Revisori dei Conti. >>.

3)- Sostituire l'art. 8 con il seguente:

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, legati da esclusivo rapporto fiduciario con il Consiglio dell'Ordine, che possono essere riconfermati, dei quali:

* di diritto il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* sei membri nominati a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti nell'albo degli avvocati di Brindisi, ivi compresi i componenti in carica del Consiglio dell'Ordine.

Alla prima riunione di insediamento, che deve tenersi entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina ai componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, il Segretario e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri, nonché designa i componenti del Comitato Scientifico.

4. La durata in carica di tutti i membri è pari al periodo del mandato delle cariche degli eletti al Consiglio dell'Ordine. I membri facenti parte del Consiglio dell'Ordine decadono in ogni caso al termine del mandato elettivo ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi motivo.

5. Sino all'effettiva nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle relative cariche e sino alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quelli nominati in precedenza al fine di evitare vacanze nell'attività della Fondazione.

4 Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione, consiglieri dell'Ordine degli Avvocati, cessino da quest'ultima carica prima della scadenza naturale del mandato, la decadenza opera immediatamente e non si applica la disciplina di cui al precedente comma 3.

9. Il componente del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al comma 4 (iscrizione nell'albo degli avvocati), decade di diritto dalla carica, con obbligo per il Consiglio dell'Ordine di dichiararlo con apposito provvedimento.



10. Oltre ai casi di decadenza previsti dai precedenti commi 2, 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione nei confronti del quale sia venuto meno il rapporto fiduciario o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.

11. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o per altri motivi di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

12. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente:

c) in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione da inviare per iscritto ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata, fax o telegramma, e contenente gli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima ovvero, per motivi urgenti, almeno il giorno prima;

d) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di tre componenti. In tale ultimo caso le modalità di convocazione sono quelle già previste alla precedente lettera a).

11. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

12. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) individuare percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita e allo sviluppo culturale della categoria, conformemente ai fini e agli scopi individuati al precedente art.3;

b) gestire la Fondazione;

c) redigere e sottoporre annualmente al socio fondatore una relazione generale sull'attività svolta;

d) redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al socio fondatore per l'approvazione;

e) approvare il regolamento di organizzazione dell'ente e ogni altro regolamento, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;

f) deliberare sulle attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione a ciò ritenuto necessario;

g) ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;



- h) deliberare gli atti e le attività previste al comma 5 del precedente art.3, previo parere obbligatorio ma non vincolante del socio fondatore;
- i) accettare donazioni ed eredità;
- j) approvare lo schema di contratti editoriali da stipularsi dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- k) bandire concorsi e borse di studio, istituire premi e rendersi promotore di stages in attuazione delle politiche comunitarie;
- l) assumere e licenziare il personale; determinare gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori;
- m) deliberare su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze del socio fondatore.

11. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno gli amministratori, con la predisposizione materiale dello schema a cura del tesoriere, redigono il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Fondazione, avendo cura di attenersi alle regole di n'ordinata contabilità. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4)- Al comma 1 dell'art. 9 sopprimere l'ultima parte: << rimane in carica due anni >> e aggiungere alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 dopo l'espressione "avvalendosi anche dell'apporto" le seguenti parole: << del Direttore >>.

5)- Sostituire l'art. 10 con il seguente:

ART. 10
DIRETTORE

4. Su proposta del Presidente il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

5. Al Direttore è affidato il compito di coadiuvare il Presidente, anche nei rapporti con i terzi, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'organizzazione e gestione delle strutture e delle attività di formazione nell'ambito dei compiti definiti nel regolamento di organizzazione della fondazione e delle direttive impartite dallo stesso Presidente; in particolare sovrintende agli uffici della Fondazione curando la gestione delle attività amministrative delegategli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione nonché del personale; si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.

6. Il Direttore esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

6)- Attribuire al precedente art. 10, rubricato "Segretario e Tesoriere" la numerazione: <<ART. 11>>.



7)- Aggiungere il seguente art. 12:

ART. 12

COMITATO SCIENTIFICO

12. Il Comitato Scientifico è costituito da sette membri designati dal Consiglio di Amministrazione fra avvocati, docenti universitari, magistrati e quanti abbiano riconosciute e indiscusse conoscenze ed esperienze giuridiche e culturali nei settori prevalenti del diritto e in specie: deontologia forense e previdenza forense; diritto civile; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo; diritto comunitario e diritto internazionale.

13. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo tale che ciascun membro sia profondo conoscitore di uno dei settori indicati al precedente comma 1.

14. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal consiglio di amministrazione.

15. Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio di Amministrazione.

16. L'insediamento del Comitato Scientifico deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione ai componenti dello stesso comitato. All'atto dell'insediamento il Comitato nomina un coordinatore scelto fra i suoi membri.

17. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Scientifico che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti alla stessa carica o nei confronti del quale si sia determinata una delicata situazione di clamore che renda incompatibile la permanenza nel comitato con l'onore e il prestigio della Fondazione.

18. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, revoca o per altri motivi di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato del sostituito.

19. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo coordinatore o dal presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

20. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, il presidente, il direttore, il segretario e il tesoriere del Consiglio di Amministrazione.

21. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive non vincolanti in materia culturale, didattica e tecnica relative alle attività della fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

22. Il Comitato, in particolare:



- a) esprime pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della fondazione;
- b) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- c) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla fondazione;
- d) se richiesto, predispone programmi sui corsi di formazione forense relativi ai praticanti avvocati, alla formazione continua e aggiornamento degli avvocati e dei praticanti avvocati abilitati.

8)- Attribuire all'art. 11 del precedente statuto, rubricato "Collegio dei Revisori dei Conti" la numerazione: << ART. 13 >>.

9)- Attribuire all'art. 12 del precedente statuto, rubricato "Scioglimento e Liquidazione" la numerazione: << ART. 14 >>.

10)- Attribuire all'art. 13 del precedente statuto, rubricato "Disposizioni di rinvio" la numerazione: << ART. 15 >>;

2)- di procedere alla formazione del testo aggiornato dello statuto con le modifiche oggi approvate, in tal senso onerando il consigliere segretario;

3)- di delegare il Presidente a procedere alla modifica dello statuto attraverso la stessa forma utilizzata per la costituzione della Fondazione dell'Avvocatura della Provincia di Brindisi e quindi alla sottoscrizione di tutti gli atti a ciò necessari.

- OMISSIS -

Il consigliere segretario
f.to avv. Carlo Panzuti

Il Consigliere anziano
f.to Avv. Antonio Maurino

Per copia conforme all'originale n. 17 PAGINE

Brindisi, li 10 GEN. 2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



